PORTANTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL 1882 IL CREDITO ALLE PROVINCIE, COMUNI, ECC., A MITE RAGIONE DI INTERESSE

Art. 11

Dei 20 milioni, di cui all'articolo 1, la somma di lire 2,000,000, complessivamente per tutte le provincie, potra' essere destinata a piccoli prestiti ai danneggiati dalle inondazioni, non superiori a 3000 lire ciascheduno, da farsi, sulla garanzia personale, a mezzo di Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di beneficenza o previdenza, i quali si costituiscano garanti verso le provincie della intera restituzione della somma dentro un periodo di tempo non maggiore di 10 anni.

Ai contratti richiesti per l'esecuzione del presente articolo e' applicabile il disposto dell'articolo 8.

Versione in vigore dal 2 agosto 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle inondazioni del 1882 il credito alle provincie, comuni, ecc., a mite ragione di interesse
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-per-agevolare-nei-territori-danneggiati-dalle/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it